

BVGer C-7177/2010 vom 3. November 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7177_2010

FR: TAF C-7177/2010 du 3 novembre 2009

IT: TAF C-7177/2010 del 3 novembre 2009

Regeste

Periodo del contributo minimo

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data del 15 giugno 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 31 agosto 2010. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale amministrativo federale che la decisione impugnata non è stata spedita al ricorrente tramite invio postale raccomandato e che di conseguenza non è possibile effettuare una qualsivoglia ricerca al fine di determinare il giorno in cui la stessa è stata effettivamente notificata al ricorrente (doc. TAF 4). Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurre delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 31 agosto 2010 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti e che non appaiono emergere dalle carte processuali elementi seri e concreti per ritenere che la notificazione della

decisione impugnata, spedita per plico semplice non prima del 24 giugno 2010 (v. doc. 110), possa essere intervenuta prima del 30 giugno 2010 (sulla possibilità che la notificazione di una decisione all'estero spedita per plico semplice possa necessitare di una decina di giorni o anche più, cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale nel caso C-942/2001 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.

E. 2.1

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.

E. 2.2

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.

E. 2.3

L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

E. 3

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata contributiva dell'insorgente nel 1964 e nel 1965. Il ricorrente ha dichiarato d'aver lavorato presso la ditta E. _____ di F. _____ per 12 mesi nel 1964 e per 12 mesi nel 1965, mentre l'autorità inferiore ha determinato, sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, un periodo contributivo di 11 mesi nel 1964 e di 9 mesi nel 1965.

E. 4.1

Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 4.2

Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

E. 4.3

Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.

E. 4.4

Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 4.4.1

Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

E. 4.4.2

Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).

E. 5.1

Nel ricorso, il ricorrente ha fatto valere d'aver pagato i contributi in Svizzera per 12 mesi (e non per 11 mesi) nel 1964 e per 12 mesi (e non per 9 mesi) nel 1965. L'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame l'obbligo di collaborare (cfr. DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha comunque esibito in sede ricorsuale nuovi documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1964 e per l'anno 1965 superiore a quello determinato dall'autorità inferiore. Ciò benché fosse stato più volte informato, nello scritto della CSC del 16 febbraio 2010 (doc. 62 e 63), nella risposta al ricorso del 19 novembre 2010 (doc. TAF 4) e nel provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 19 luglio 2011 (doc. TAF 11), della necessità di produrre dei documenti al fine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva negli anni 1964 e 1965. In altri termini, in assenza di una precisa presa di posizione del ricorrente rispettivamente dell'esibizione di mezzi probatori suscettibili di corroborare il preteso completo periodo lavorativo in Svizzera negli anni 1964 e 1965 non incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi (la E. _____ di F. _____ risultando altresì essere stata cancellata dal registro di commercio nel settembre del 2002), questo Tribunale avendo peraltro già eseguito d'ufficio le classiche misure istruttorie, che però non hanno dato in casu esito favorevole. In effetti, non è stato possibile d'accertare se l'insorgente sia stato posto al beneficio di un permesso di dimora (tipo B) o di domicilio (tipo C) dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, ciò che avrebbe permesso di ritenere una durata contributiva completa, il permesso B essendo assimilato, secondo giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti), al permesso di domicilio (tipo C). Dall'attestato dell'Ufficio immigrazione del Cantone H. _____ (doc. TAF 9) appare che non essi non hanno elementi per pronunciarsi sul tipo di permesso A, B o C di cui era in possesso il ricorrente nel periodo determinante (1964 e 1965). Dal canto suo, l'Ufficio controllo abitanti del comune di F. _____ ha segnalato che l'insorgente non è mai stato residente in quel comune (doc. TAF 10). Per quanto attiene all'esibita copia del passaporto rilasciato dal Consolato generale d'Italia a G. _____ nel febbraio del 1964 (doc. TAF 1), la stessa non è suscettibile di dimostrare che il ricorrente nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 sia stato continuativamente domiciliato in Svizzera o in possesso di un permesso di dimora (tipo B).

E. 5.2

In conclusione, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame il periodo contributivo per il 1964 ed il 1965, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, doveva e deve essere determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale della cassa di compensazione (doc. 85) e sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968". In particolare, come correttamente indicato dall'autorità inferiore, il reddito di fr. 10'600.-- ottenuto nel 1964 corrisponde ad un periodo contributivo di 11 mesi ed il reddito di fr. 9'550.-- ottenuto nel 1965 corrisponde ad un periodo contributivo di 9 mesi, giusta la tavola n. 27 (industria della carta) delle tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione. Peraltro, il ricorrente non ha contestato gli ulteriori elementi del calcolo della rendita di vecchiaia (durata di contribuzione per gli anni 1962, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1972 e 1981, reddito annuo medio, accrediti per compiti educativi, scala delle rendite; v. decisione del 15 giugno 2010 [doc. 90 a 94]) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsi d'ufficio.

E. 5.3

Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 6.2

Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.